

COMUNE DI TAORMINA
(Provincia di Messina)

REGOLAMENTO COMUNALE
CONCESSIONE DI AREE
CIMITERI DI TAORMINA E TRAPPITELLO

I N D I C E

CAPO I	NORME GENERALI	
	art. 1 <i>Contenuto del Regolamento</i>	pag. 1
	art. 2 <i>Quadro normativo e regolamentare</i>	pag. 1
	art. 3 <i>Aree soggette a concessione</i>	pag. 2
	art. 4 <i>Limiti alle concessioni</i>	pag. 2
	art. 5 <i>Divieti di concessione</i>	pag. 3
CAPO II	PROCEDURE PER OTTENERE LE CONCESSIONI	
	art. 6 <i>Atto di concessione</i>	pag. 4
	art. 7 <i>Tariffa concessioni</i>	pag. 4
	<i>Responsabilità per danni</i>	pag. 4
CAPO III	DIRITTO D'USO	
	art. 8 <i>Aventi diritto d'uso</i>	pag. 5
	art. 9 <i>Ammissione in sepoltura</i>	pag. 6
	art. 10 <i>Divieto di cessione dei diritti d'uso</i>	pag. 7
CAPO IV	ESECUZIONE LAVORI - AUTORIZZAZIONI	
	art. 11 <i>Autorizzazione ad eseguire i lavori</i>	pag. 8
	art. 12 <i>Doveri in ordine alla manutenzione</i>	pag. 9
CAPO V	RINNOVO DELLE CONCESSIONI	
	art. 13 <i>Rinnovo delle concessioni</i>	pag. 11
CAPO VI	REVOCA - DECADENZA - ESTINZIONE	
	art. 14 <i>Revoca delle concessioni</i>	pag. 12
	art. 15 <i>Cause di decadenza</i>	pag. 12
	art. 16 <i>Decadenza della concessione per mancata realizzazione dell'opera</i>	pag. 13
	art. 17 <i>Decadenza per perdurare stato di abbandono e di incuria</i>	pag. 13
CAPO VII	MANUTENZIONE - CANONE ANNUO - TERMINI	
	art. 18 <i>Manutenzione - Canone Annuo</i>	pag. 14
	art. 19 <i>Costruzione dell'opera - Termini</i>	pag. 14
CAPO VIII	<u>IMPRESE PER LAVORI PRIVATI</u>	
	art. 20 <i>Accesso ai cimiteri di Taormina e Trappitello</i>	pag. 16
CAPO IX	NORME TRANSITORIE	
	art. 21 <i>Censimento delle concessioni in atto</i>	pag. 18
	art. 22 <i>Regolarizzazione delle concessioni in atto</i>	pag. 18
	art. 23 <i>Procedura per la regolarizzazione delle concessioni</i>	pag. 19

CAPO X

NORME FINALI

art. 24	Individuazione delle unità organizzative	pag. 20
art. 25	Termine per la conclusione dei provvedimenti	pag. 21
art. 26	Sanzioni	pag. 21
art. 27	Abrogazione di precedenti disposizioni	pag. 22
art. 28	Pubblicità del regolamento	pag. 22
art. 29	Entrata in vigore	pag. 22

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1 - CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

1. Le disposizioni del presente regolamento, hanno lo scopo di disciplinare la concessione in uso, a privati ed a enti, di aree cimiteriali:

- per costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.
- per impiantare carpi di inumazione per famiglie e collettività (cappelle).

2. Sono fatte salve le disposizioni specifiche particolari o complementari, conformi ai principi del Regolamento Comunale di polizia mortuaria e servizi cimiteriali, adottato in attuazione del T.U. delle leggi sanitarie R.D. n. 1265/1934, del D.P.R. n. 285/1990 integrato dalla circolare del Ministero della Sanità n. 24/1993 e dell'art. 824 del vigente codice civile.

Art. 2 - QUADRO NORMATIVO E REGOLAMENTARE

1. La disciplina complessiva in materia complessiva per la concessione in uso, a privati ed a enti, di aree nei cimiteri di Taormina e Trappitello, per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento attuativo, si rinvia alle seguenti fonti di legge e regolamenti:

- TESTO UNICO delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
- REGIO DECRETO 9 luglio 1939, n. 1238 sull'Ordinamento dello Stato Civile e successive modifiche ed integrazioni;
- Art. 824 vigente CODICE CIVILE (demanio pubblico);
- D.P.R. 10 SETTEMBRE 1990, n. 285 Regolamento di Polizia Mortuaria

integrato dalla Circolare Ministero Sanità 24 giugno 1999 n. 24;

- REGOLAMENTO COMUNALE di Polizia Mortuaria e servizi cimiteriali

approvato con delibera consiliare n. 23 del 26 marzo 1998;

Art. 3 - AREE SOGGETTE A CONCESSIONE

1. *Le concessioni cimiteriali di cui al precedente art. 1 sono:*

- limitate ai lotti di aree indicati nelle planimetrie dei cimiteri di Taormina e Trappitello;

- aree recuperate dal Comune di Taormina per scadenza delle concessioni (99 e/o 25 anni);

- aree recuperate dal Comune di Taormina per abbandono od incuria o per morte degli aventi diritto;

- tombe costruite dal Comune su aree demaniali nel cimitero di Trappitello;

2. *Le norme di concessione delle aree sono quelle previste dall'art. 71 commi 1), 2), 5), 6), 7), 8) e 9) del Regolamento comunale di polizia mortuaria e servizi cimiteriali.*

Art. 4 - LIMITI ALLE CONCESSIONI

1. *Le concessioni di aree cimiteriali in applicazione del regolamento comunale di polizia mortuaria e servizi cimiteriali è limitata:*

A) alle famiglie aventi la residenza anagrafica nel Comune di Taormina;

B) ai richiedenti nati a Taormina e residenti fuori Comune per motivi di lavoro;

C) ad Enti e Comunità (approvate dalla Giunta Municipale)

Alla stessa concessione possono essere interessate anche

più famiglie, enti e comunità. In questo caso dall'atto di concessione dovranno risultare le rispettive quote di manutenzione e la responsabilità solidale.

Le eventuali richieste non rientranti nelle precedenti lettere A), B), C) saranno esaminate dalla Giunta Municipale, tenuto conto della disponibilità delle aree.

Art. 5 - DIVIETI DI CONCESSIONE

1. Le concessioni di aree cimiteriali non possono essere fatte:

a) a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o speculazione;

b) quando le dimensioni delle opere funerarie siano ritenute eccessive rispetto alle normali esigenze dei richiedenti.

Il diniego, da farsi con deliberazione motivata dalla Giunta Municipale, sarà notificato agli interessati nei termini di legge.

CAPO 11

PROCEDURE PER OTTENERE LE CONCESSIONI

Art. 6 - ATTO DI CONCESSIONE

1. Le concessioni cimiteriali di cui ai precedenti art.li 1 e 3 , e con le modalità espresse dall'art. 73 commi 1), 2), 3), 5), 7) e 8) del regolamento comunale di polizia mortuaria e servizi cimiteriali, a seguito domanda, con atto pubblico ricevuto dal Responsabile della Polizia Mortuaria e sono limitate alle sole aree indicate dal servizio tecnico quali: "Aree da concedere ai privati, enti e associazioni", distintamente per:

a) la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale (in aree fino ad un totale di 3 salme);

b) la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione collettiva (in cappelle);

c) la concessione di sepolture (costruite dal Comune di Taormina nel cimitero di Trappitello) a sistema di tumulazione individuale-collettiva fino ad un totale di 4 salme;

d) impiantare campi di inumazione.

2. L'atto di concessione seguirà lo schema approvato con delibera di Giunta Municipale.

Art. 7 - TARIFFA CONCESSIONI - RESPONSABILITA' PER DANNI

1. Le concessioni saranno fatte con l'applicazione della speciale tariffa in vigore al momento della domanda di concessione risultante dal rimborsamento di arrivo al Protocollo Generale.

2. Il Comune di Taormina è esente da responsabilità per dan-

ni a lapidi, tombe, segni o monumenti funebri arrecati da ignoti visitatori, per imperizia o disattezione nell'uso di attrezzature in dotazione ai cimiteri.

CAPO III

DIRITTO ALL'USO

Art. 8 - AVENTI DIRITTO ALL'USO

- 1. Il diritto di uso della sepoltura di famiglia si intende riservato alla persona del concessionario e della sua famiglia così come previsto dall'art. 93 1° e 2° comma del D.P.R. n. 285/90 e dall'art. 74 commi 2°, 3°, 4°, 5°, 6° 7°, 8° e 9° del regolamento comunale di polizia mortuaria e servizi cimiteriali.*
- 2. Solo il concessionario d'origine può estendere l'uso della sepoltura ad altri congiunti, indicandoli nell'atto di concessione, così anche per maggiori limitazioni.*
- 3. I titolari per successione entro un anno devono designare uno fra essi che assuma, verso il Comune di Taormina, l'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti la concessione, ferma la responsabilità solidale di tutti i titolari; in difetto degli interessati, provvede a tale designazione il Sindaco.*
- 4. Il titolare di sepoltura che si trasferisce, deve tenere aggiornato il proprio indirizzo presso l'ufficio comunale di polizia cimiteriale, che ne tiene nota nel fascicolo individuale della sepoltura.*
- 5. Nella concessione a collettività il diritto d'uso è riservato alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario fino a completamento della capienza del se-*

polcro.

6. *Può essere consentita, su documentazione e motivata richiesta dei concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi per almeno anni dieci, nonché di salme di persone che abbiano conseguito particolari benemerienze nei confronti dei concessionari.*
7. *Può essere consentita, in via provvisoria e su motivata richiesta dei concessionari, la tumulazione di salme in attesa di tumulazione definitiva.*

Art. 9 - AMMISSIONE IN SEPOLTURA

1. *Nella sepoltura di famiglia sono ammesse le salme, ed eventualmente i resti, le ceneri, i feti delle persone, ovunque decedute, o già altrove sepolte, che risultino avere diritto, secondo l'atto di concessione e successivi trapassi e che non abbiano manifestato intenzione contraria al loro seppellimento nelle sepolture medesime, oppure nei confronti delle quali il concessionario dei precitati diritti, non abbia stabilito la loro esclusione dalla sepoltura stessa.*
2. *Se il concessionario è un ente o una comunità, sono ammessi nella sepoltura i rispettivi membri; l'ente o comunità deve presentare, di volta in volta, apposita dichiarazione e la richiesta di tumulazione.*
3. *Nessun atto inerente al diritto di sepolcro è permesso ogni qualvolta sorga dubbio sul diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione da parte di aventi diritto. Il richiedente deve provare il suo diritto o ri-*

muovere l'opposizione. Le controversie fra i titolari di diritti di sepoltura sono comunque di competenza del giudice ordinario.

*4. Salvo assegnazione preventiva e nominativa da parte del fondatore o divisione, il diritto al seppellimento fra gli stessi titolari **jure sanguinis** è dato dall'ordine di premorienza (*).*

5. Nella sepoltura non possono essere accolte salme in numero superiore ai loculi autorizzati.

Art. 10 - DIVIETO DI CESSIONE DEI DIRITTI D'USO

1. E' vietata la cessione del diritto d'uso tra privati; ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi titolo rientra nella piena disponibilità del Comune di Taormina.

() L'eventuale verificarsi della morte prima di un dato termine.*

CAPO IV

ESECUZIONE LAVORI - AUTORIZZAZIONI

Art. 11 - AUTORIZZAZIONE AD ESEGUIRE I LAVORI

1. Nessun lavoro può eseguito all'interno dei cimiteri senza la prescritta autorizzazione da parte del Responsabile dei servizi cimiteriali del Comune di Taormina.

2. L'autorizzazione all'esecuzione dei lavori è subordinata:

A) COSTRUZIONE DI NUOVE SEPOLTURE SU AREE LIBERE:

a) concessione o autorizzazione edilizia sul progetto presentato dal concessionario;

b) al pagamento di tutti gli oneri previsti nel tariffario approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 26 marzo 1998 al n. 23;

c) attestazione da parte del concessionario che i lavori vengono eseguite da ditte e/o imprese iscritte all'Albo Comunale dei servizi cimiteriali;

B) COSTRUZIONE-RISTRUTTURAZIONE di sepolture concesse su aree per fine concessione (99 anni) o recuperate per decadenza (stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto):

a) autorizzazione sul disegno-progetto (dei lavori da effettuare) presentato dal concessionario da parte del Responsabile tecnico dei servizi cimiteriali;

b) al pagamento di tutti gli oneri previsti nel tariffario approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 26 marzo 1998 al n. 23;

c) all'attestazione da parte del concessionario, salvo

che non sia la propria costruzione, che i lavori vengano effettuati da ditte e/o imprese iscritte all'Albo Comunale dei servizi cimiteriali.

C) COSTRUZIONE di copritomba di sepolture private (costruite dal Comune di Taormina nel cimitero di Trappitello):

a) autorizzazione sul disegno-progetto dei copritomba presentato dal concessionario, da parte del Responsabile tecnico dei servizi cimiteriali.

b) al pagamento di tutti gli oneri previsti nel tariffario approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 26 marzo 1998 al n. 23.

c) all'attestazione da parte del concessionario, salvo che non sia la propria concessione, che i lavori vengano effettuati da ditte e/o imprese iscritte all'Albo Comunale dei servizi cimiteriali.

3. Troveranno sempre applicazione le speciali norme di cui al Regolamento comunale di polizia mortuaria e servizi cimiteriali approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 26 marzo 1998 al n. 23.

Art. 12 - DOVERI IN ORDINE ALLA MANUTENZIONE

1. Il concessionario ed i suoi successori sono tenuti a provvedere, per tutto il tempo della concessione: a) alla solida e decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere relative; b) ad eseguire restauri, opere ed iscrizioni che il Responsabile della Polizia mortuaria e servizi cimiteriali ritiene indispensabili o anche solo opportune per ragioni di decoro, di

sicurezza o di igiene; c) a rimuovere eventuali abusi.

- 2. In caso di inadempienza agli obblighi di cui al comma 1°, il Sindaco potrà ricorrere al potere di ordinanza e diffida, disponendo, se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di salme, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento di un congruo deposito a garanzia dell'esecuzione delle opere stesse, che saranno eseguite eventualmente d'ufficio con spese a carico dei concessionari.*
- 3. In caso di morte degli aventi diritto, il Sindaco potrà ricorrere al potere di ordinanza, disponendo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, la traslazione delle salme, resti, ceneri nell'ossuario comune. Le aree, i materiali ritornano di proprietà del Comune di Taormina e possono essere concessi a terzi richiedenti.*
- 4. La manutenzione straordinaria e ordinaria delle tombe monumentali e a futura memoria saranno a totale carico dei Servizi Cimiteriali del Comune di Taormina.*
- 5. Troveranno sempre applicazioni le speciali norme di cui all'art. 75 del regolamento comunale di polizia mortuaria;*

CAPO V

RINNOVO DELLE CONCESSIONI

Art. 13 - RINNOVO DELLE CONCESSIONI

1. I concessionari e loro eredi hanno diritto, in via di principio, a richiesta, di ottenere il rinnovo delle concessioni. Per esercitare tale diritto, almeno sei mesi prima della scadenza, dovranno fare apposita domanda al Sindaco.
2. L'eventuale diniego dovrà essere pronunciato dal Sindaco con apposita determinazione motivata da notificare al richiedente.
3. Il rinnovo della concessione: a) potrà essere condizionato dalla previa esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché alla realizzazione di opere di abbellimento; b) dovrà essere perfezionato entro sei mesi dalla scadenza della precedente concessione fermo restando che la somma dovuta in applicazione delle tariffe vigenti al momento per le nuove concessioni dovrà essere versata alla Tesoreria (tramite conto corrente postale) entro il termine di scadenza delle precedenti concessioni.

CAPO VI

REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Art. 14 - REVOCA DELLE CONCESSIONI

1. La revoca delle concessioni è subordinata a quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. n. 285/90 e dall'art. 82 del regolamento comunale di polizia mortuaria.

Art. 15 - CAUSE DI DECADENZA

1. La decadenza delle concessioni può avere luogo:

a) nel caso in cui il concessionario non dia corso alla realizzazione delle opere nei termini previsti dall'atto di concessione e successive eventuali proroghe;

b) nel caso di perdurante grave stato di abbandono e di incuria;

c) per quanto previsto dall'art. 83 del regolamento comunale di polizia mortuaria.

2. La decadenza, preceduta sempre da diffida ad eseguire le opere entro un ragionevole termine, sarà dichiarata con atto motivato dal Sindaco, notificato ai concessionari o aventi titolo nelle forme previste per la notifica a mezzo messi notificatori.

Con lo stesso atto sarà fissato il giorno in cui, il Responsabile tecnico dei cimiteri, alla presenza di testimoni, si recheranno nel cimitero per redigere il verbale di consistenza di quanto esiste sul terreno oggetto della concessione.

3. La concessione non decade per le tombe monumentali e a futura memoria che saranno identificate singolarmente dal

Consiglio Comunale.

Art. 16 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE PER MANCATA REALIZZAZIONE DELL'OPERA

- 1. In caso di decadenza dalle concessioni per mancata realizzazione dell'opera, saranno rimborsati, al concessionario, soltanto i due terzi del corrispettivo globale versato per ottenere la concessione dell'area con esclusione di qualsiasi spesa contrattuale e per eventuali lavori eseguiti.*

Di quanto precede dovrà essere informato il concessionario con lettera di diffida di cui al precedente articolo 19.

Con deliberazione di Giunta Municipale dovrà essere disposto il rimborso della somma di cui al comma 1.

Art. 17 - DECADENZA PER PERDURANTE STATO DI ABBANDONO E DI INCURIA

- 1. Nel caso di decadenza dalla concessione per perdurante stato di abbandono e di incuria nulla è dovuto ai concessionari i quali hanno la facoltà di disporre dei materiali e di quanto asportabile nel pieno rispetto delle vigenti norme sanitarie.*
- 2. L'area decaduta ritorna di proprietà del Comune di Taormina e può essere concessa a terzi con le modalità previste dall'art. 15, primo comma, lettera A) del presente regolamento.*
- 3. Le operazioni di acquisizione dell'area ai beni comunali dovranno essere eseguite sotto la stretta sorveglianza del responsabile tecnico dei servizi cimiteriali.*
- 4. Per quanto non previsto si applicano le norme previste all'art. 83 e 84 del regolamento comunale di polizia mortuaria.*

CAPO VII

MANUTENZIONE - CANONE ANNUO - TERMINI

Art. 18 - MANUTENZIONE - CANONE ANNUO

- 1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari per le parti da loro costruite od installate con le modalità previste dall'art. 75, primo comma, del regolamento comunale di Polizia Mortuaria.*
- 2. Nelle sepolture private per quattro salme "su aree" costruite dal Comune di Taormina nel cimitero di Trappitello, il servizio cimiteriale provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti e i concessionari sono tenuti a corrispondere annualmente l'apposito canone, previsto nel tariffario dei loculi, in ragione del numero dei posti in concessione.*
- 3. Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente: a) i copritomba; b) le parti decorative costruite o installate dai concessionari; c) gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari; d) l'ordinaria pulizia.*
- 4. Qualora il concessionario non provveda per 3 (tre) anni al pagamento del canone, il Comune di Taormina provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.*

Art. 19 - COSTRUZIONE DELL'OPERA - TERMINI

- 1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al 2° e 3° comma dell'art. 71 del regolamento comunale di polizia mortuaria, nell'area monumentale del Cimitero di Taormina, impegnano il Concessionario alla sollecita pre-*

sentazione del progetto secondo le modalità previste dall'art. 87 del regolamento comunale di polizia mortuaria e dall'art. 15 del presente regolamento ed alla esecuzione delle opere relative entro 12 (dodici) mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.

2. Per le concessioni in uso in altre aree del Cimitero di Taormina e del Cimitero di Trappitello sono valide le disposizioni e i termini previsti dall'art. 76 del regolamento comunale di polizia mortuaria.

CAPO VIII

IMPRESE PER LAVORI PRIVATI

art. 20 - ACCESSO AI CIMITERI DI TAORMINA E TRAPPITELLO

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, manutenzioni ordinarie, che non siano riservati al Comune di Taormina, i concessionari di aree debbono valersi dell'opera di privati imprenditori.

2. Per l'esecuzione dei lavori di:

a) opere e nuove costruzioni;

b) manutenzioni straordinarie (lavori su tombe concesse per fine concessione, per abbandono od incuria e per morte degli aventi diritto);

c) per realizzazione e posa in opera di opere in pietra e marmo (copritombe e monumenti funebri);

gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione da parte del Sindaco da rilasciarsi dietro domanda corredata: a) dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale, b) da una polizza assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che possono verificarsi durante i lavori, i cui massimali vengono fissati annualmente con ordinanza sindacale, c) dal versamento in conto corrente postale dell'autorizzazione amministrativa di accesso ai cimiteri il cui importo viene fissato annualmente con ordinanza sindacale.

3. Per i semplici lavori di:

- a) restauri di tombe danneggiate per incuria;
- b) riparazioni;
- c) pulitura dei monumenti e delle epigrafi;
- d) iscrizioni epigrafi di tombe danneggiate;
- e) lavori elettrici ed idraulici;
- f) lavorazione del ferro;
- g) inumazione, tumulazione, esumazione;
- h) normale manutenzione ordinaria

basterà ottenere il permesso del Responsabile comunale dei servizi cimiteriali.

4. E' tassativamente vietato all'impresa svolgere nei cimiteri azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
5. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire i lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli articoli 67 e 68 del regolamento comunale di polizia mortuaria, in quanto compatibili.
6. Troveranno sempre applicazione le speciali norme di cui all'art. 86 del regolamento comunale di polizia mortuaria e servizi cimiteriali approvato con delibera consiliare n. 23 del 26 marzo 1998.

CAPO IX

NORME TRANSITORIE

Art. 21 - CENSIMENTO DELLE CONCESSIONI IN ATTO

1. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento il Servizio comunale di polizia mortuaria curerà: a) la raccolta di tutte le concessioni in atto; b) la elencazione, con tutti gli estremi, degli atti di concessione in apposito registro-elaborato delle concessioni di aree cimiteriali; c) la proposta di regolarizzazione delle concessioni non risultanti da atto scritto.

Art. 22 - REGOLARIZZAZIONE DELLE CONCESSIONI IN ATTO

1. Tutte le concessioni in atto non perfezionate con apposito atto, potranno essere regolarizzate entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

A tal fine, il Servizio Comunale di Polizia Mortuaria notificherà, agli interessati, entro il termine di cui al comma precedente, apposito invito a regolarizzare la concessione fissando un termine, non inferiore a 90 giorni, per farne richiesta.

La mancata regolarizzazione nei termini fissati comporterà la estinzione della concessione e il recupero dell'area ai beni comunali.

Art. 23 - PROCEDURA PER LA REGOLARIZZAZIONE CONCESSIONI

1. Per ottenere la regolarizzazione delle concessioni gli interessati dovranno allegare, alla domanda, l'originale della quietanza rilasciata dal Tesoriere comunale o altra prova di avvenuto pagamento del canone di concessione ri-

tenuta valida dall'Ufficio di ragioneria.

La concessione in sanatoria sarà fatta con decorrenza della data di versamento del saldo.

- 2. Nel caso di mancato pagamento della concessione troverà applicazione la tariffa in vigore al momento della regolarizzazione, con decorrenza dalla data della effettiva occupazione dell'area da desumere dagli atti d'ufficio o dalla data di morte dei defunti ivi tumulati o inumati.*
- 3. Gli schemi di atti in concessione in sanatoria saranno sottoposti all'approvazione della Giunta Municipale.*

CAPO X

NORME FINALI

Art. 24 - INDIVIDUAZIONE DELLE UNITA' ORGANIZZATIVE

1. Ai sensi dell'art. 4 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 le unità organizzative competenti e responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale vengono designate come da prospetto che segue:

n°	OGGETTO	SETTORI DI INTERVENTO	UNITA' ORGANIZZATIVA
1	CONCESSIONE	Polizia Mortuaria	Responsabile Polizia Mortuaria
	AREE CIMITERIALI	Segreteria Generale	Segretario Generale
2	CONCESSIONI	Ufficio Urbanistica	Responsabile Urbanistica
	E AUTORIZZAZIONI EDILIZIE		Dirigente U.T.C.
3	MANUTENZIONE	Polizia Mortuaria	Responsabile Polizia Mortuaria
	STRACORDINARIA E ORDINARIA	Servizi Cimiteriali	Responsabile Tecnico Cimiteriale
4	RISCOSSIONI	Servizi Cimiteriali	Responsabile Tecnico Cimiteriale
	CONTRATTUALI	Servizi Finanziari	Ragioniere Generale
5	AUTORIZZAZIONE	Ufficio di Stato Civile	Ufficiale Stato Civile
	AL SEPELLIMENTO	Gabinetto del Sindaco	SINDACO
6	AUTORIZZAZIONI SANITARIE	A.S.L. n° 5	Dirigente Sanitario

Art. 25 - TERMINE PER LA CONCLUSIONE DEI PROVVEDIMENTI

1. I termini per la conclusione dei provvedimenti relativi all'applicazione del presente regolamento, come voluto dall'art. 2 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 vengono fissati come dal seguente prospetto:

Numero	INTERVENTI	Giorni utili per la definizione
1	CONCESSIONE DI AREE PER LA COSTRUZIONE DI SISTEMA DI TUMULAZIONE INDIVIDUALE PER FAMIGLIE E COLLETTIVITA'	10
2	CONCESSIONE DI AREE PER IMPIANTARE CAMPI DI INUMAZIONE PER FAMIGLIE E COLLETTIVITA'	10
3	CONCESSIONI EDILIZIE PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI CUI AI PRECEDENTI NUMERI 1 e 2	30
4	AUTORIZZAZIONE PER ESEGUIRE I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	15
5	AUTORIZZAZIONE PER ESEGUIRE I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA	5
6	TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE LAVORI AREA MONUMENTALE	365
7	TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE LAVORI IN TUTTE LE ALTRE AREE	730

Art. 26 - SANZIONI

1. Qualora la legge non disponga altrimenti, le infrazioni

alle norme contenute nel presente regolamento saranno punite ai sensi degli art. li 106 e 107 del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934, n. 383 e dall'art. 100 del regolamento comunale di polizia mortuaria e servizi cimiteriali approvato con Delibera consiliare n. 23 del 26 marzo 1998.

Art. 27 - ABROGAZIONE DI PRECEDENTI DISPOSIZIONI

- 1. Il presente regolamento disciplina compiutamente la materia e debbono intendersi abrogate tutte le precedenti disposizioni con esso contrastanti.*
- 2. Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario, tecnico ed amministrativo previste nel T.U. delle leggi sanitarie, approvate con R.D. 1265/34; dal D.P.R. n. 285/1990 integrato dalla Circolare del Ministero della Sanita n. 24/93 e dal Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, non contemplate dal presente regolamento.*

Art. 28 - PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

- 1. Copia del presente regolamento, anorma della Legge 27 dicembre 1985, n. 816, sarà tenuta a disposizione del pubblico nei cimiteri di Taormina e Trappitello perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.*
- 2. Di una copia del presente regolamento saranno dotati: il Gabinetto del Sindaco, la Segreteria Generale, l'U.T.C., il Servizio di Polizia Mortuaria e Servizi Cimiteriali, l'Ufficio di Stato Civile, il Corpo di Polizia Municipale, l'A.S.L. n° 5 e l'Ufficio di Ragioneria.*

Art. 29 - ENTRATA IN VIGORE

- 1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 10 Capo II del Codice Civile, entra in vigore nel decimoquinto giorno successivo a quello della pubblicazione.*